

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 1 – 21 giugno 2016, n. 25680

Presidente Fiandanese – Relatore Pellegrino

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con sentenza in data 20 novembre 2014, la Corte d'appello di Torino confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, in data 11 ottobre 2013 che aveva condannato M.M. alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di truffa aggravata.

Secondo l'accusa, M.M., agendo in qualità di avvocato, con artifici o raggiri consistiti nell'assicurare in più occasioni la persona offesa che la cartella esattoriale n. 11020070013131478/001 notificata dalla società Riscossione Uno s.p.a. era stata impugnata e cautelatamente sospesa, circostanza risultata falsa giacchè l'impugnazione non era mai stata effettuata, induceva in errore A.G. che, confidando nel buon esito della controversia, consegnava mediante l'assegno bancario n. 0201393945-12 la somma di euro 6.500,00 procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con pari danno della stessa persona offesa; fatto aggravato perchè commesso con abuso di prestazione d'opera.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di M.M., viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'elemento oggettivo del reato di truffa (primo motivo);
- vizio di motivazione per violazione dei criteri legali di valutazione della prova a discarico (secondo motivo);
- violazione di legge con riferimento al principio di correlazione fra l'imputazione contestata e la sentenza (terzo motivo);
- vizio di motivazione per mancanza e contraddittorietà in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa A.G. (quarto motivo).

3. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

4. In relazione al primo motivo, si evidenzia come integri il reato di truffa contrattuale la condotta del professionista che, tramite artifici e raggiri, nasconde una propria inadempienza al cliente ovvero non rappresenti allo stesso - come nella fattispecie - che non è possibile avere una tutela legale per la decadenza del diritto ovvero altra ragione: cliente che, ignorando tale circostanza e confidando nell'effettività della tutela, conferisca o rinnovi il mandato al professionista, continuando a retribuirlo e consentendogli così di percepire un ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 49472 del 11/11/2014, Azzolina, Rv. 261001).

5. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il giudice di merito abbia riconosciuto, senza incorrere in alcun tipo di vizio logico-giuridico, la sostanziale irrilevanza della c.d. prova a discarico (redazione del ricorso di cui al doc. 14 redatto dalla ricorrente a favore dell'A.: v. pag. 4 della sentenza impugnata).

6. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come, essendo il principio di correlazione tra contestazione e sentenza rispondente all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto - inteso come episodio della vita umana - diverso rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015), la violazione di tale principio sia

ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, nel senso che risultano variati o trasformati gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato descritta nel capo d'imputazione, e non già allorquando - come nella fattispecie - gli elementi essenziali che caratterizzano la qualificazione giuridica del fatto siano rimasti invariati e ad essi risultino aggiunti ulteriori particolari del fatto, in merito ai quali l'imputato ha comunque avuto modo di difendersi (Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu, Rv. 226796).

7. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come il Collegio condivida la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Dette conclusioni appaiono tanto più giustificate se - come nella fattispecie - la persona offesa non si sia costituita parte civile, dal momento che, in tal caso, il valore delle dichiarazioni rese non subisce alcuna attenuazione, essendo il proprio coinvolgimento nel fatto assai più sfumato e potendosi parificare detta posizione a quella di qualunque altro dichiarante non coinvolto nel fatto a ragione della totale assenza di interessi di carattere patrimoniale. Peraltro, quand'anche si volesse ritenere che anche la persona offesa non costituita parte civile debba soggiacere ad un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. In tal senso, le Sezioni unite hanno infatti affermato che «può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato» (conformi, Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Peraltro, costituisce principio incontrovertito nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex piurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis e altri, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004,

dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

8. Il reato in contestazione risulta essersi prescritto dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado: costituisce pacifica giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio presta adesione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

9. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.